



La possibilità esiste ma con molti limiti di sicurezza

Piscine dell'albergo accessibili al pubblico

Nei giorni scorsi ci è stato posto un quesito particolare, la cui risposta vogliamo qui mettere in evidenza, relativo alla possibilità di aprire al pubblico esterno una piscina annessa a d esercizio alberghiero. Diciamo subito che la risposta è positiva, nel senso che a determinate condizioni, la piscina dell'albergo può avere anche clienti esterni.

Dobbiamo riferirci al nuovo decreto del Presidente della Provincia di Trento, ovvero il Regolamento concernente i requisiti igienico-sanitari per la realizzazione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio. In base ad esso, le piscine sono classificate nelle categorie A e B.

A sua volta il **gruppo A** prevede:

gruppo A. 1: piscine di proprietà pubblica o privata, con accesso a pagamento di pubblico indifferenziato;

gruppo A. 2: piscine ad uso collettivo accessibili ai soli ospiti,

clienti, soci, inserite in strutture già adibite in via principale a pubblici esercizi e, in particolare, ad attività ricettive turistiche o agrituristiche ai sensi dell'Allegato A a questo regolamento, a collegi, convitti, scuole, comunità o ad altre collettività, a case di riposo, palestre, centri estetici, circoli, associazioni.

Tralasciamo, per brevità di esposizione, gli aspetti tecnici che differenziano le due situazioni, sottolineando il problema del bagnino.

Infatti, nelle piscine del gruppo A.1 la presenza di assistenti bagnanti è assicurata durante tutto l'orario di apertura della struttura. Il loro numero viene fissato dal piano di autocontrollo in modo da garantire la sicurezza degli utenti.

Nelle piscine del **gruppo A.2**, la presenza dell'assistente bagnanti non è obbligatoria in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) piscina con vasca di superficie inferiore a 120 metri quadrati e di

profondità non superiore a 140 centimetri;

b) presenza di almeno due lati del bordo vasca liberi da ostacoli. Nel caso non sia possibile liberare un secondo lato del bordo vasca nelle piscine esistenti, per usufruire della deroga relativa alla presenza dell'assistente bagnanti, la superficie massima della vasca non deve superare i 50 metri quadri;

c) vigilanza mantenuta a livello adeguato anche con idonei sistemi di controllo o di allarme da postazione presidiata. Nel caso in cui la vigilanza non sia continuativa i frequentatori devono esserne informati;

d) presenza di personale addetto ad interventi di pronto soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, prontamente disponibile durante le ore di apertura della piscina;

e) le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di intervento sono indicate nel piano di autocontrollo.